

DECRETO DEL SINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

N. 561 - 14403/2019

**OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE.  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEL TASSO DI COPERTURA  
DEL COSTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2020.**

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018, n. 503-26107/2018 del 26/10/2018, n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 e n. 378-10523/2019 del 7/10/2019 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del "bilancio", "avvocatura, affari legali e affari istituzionali";

Premesso che, ai sensi dell'art. 172 comma primo lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato con il D.Lgs.118/2011, sono allegate al bilancio di previsione: *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

Dato atto che:

- con Decreto del Ministero degli Interni del 31.12.1983 sono state individuate le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, secondo i criteri previsti dall'art. 3 del D.L. n. 786/1981 come convertito in L. n. 51/1982 e dell'art. 6 della Legge n. 131/1983 e più precisamente:

- a) per i servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente non per obbligo istituzionale, ma utilizzate a richiesta dell'utente e che non abbiano carattere produttivo;
- b) vengono esclusi dalla disciplina i servizi gratuiti per legge Statale e Regionale, quelli finalizzati all'inserimento sociale di portatori di handicap, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse diritti o prezzi amministrati e nonchè i servizi di trasporto pubblico;

- il suddetto D.M. definisce servizi pubblici a domanda individuale i seguenti:

- 1) alberghi (esclusi i dormitori pubblici), case di riposo e di ricovero;
- 2) alberghi diurni e bagni pubblici;
- 3) asili nido;
- 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- 7) giardini zoologici e botanici;
- 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

Dato atto che l'auditorium di Corso Inghilterra viene utilizzato stabilmente per fini istituzionali e solo eccezionalmente concesso a soggetti esterni nei limiti e alle condizioni di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 45075/2010 del 18/01/2011, modificata con Decreto 371-26393/2016 del 30/09/2016, e che pertanto non costituisce attività da assoggettare alla normativa di cui sopra;

Rilevato pertanto che, sulla base delle segnalazioni pervenute, i restanti servizi da assoggettare alla normativa pre-citata sono i seguenti:

- utilizzi extrascolastici di locali e spazi compresi in edifici adibiti al servizio scolastico;
- utilizzi extra scolastici di impianti sportivi presso complessi scolastici;
- diritti esclusivi di pesca del demanio provinciale;
- attività e manifestazioni culturali e turistiche.

Dato atto che i criteri e le tariffe per l'uso extrascolastico degli impianti sportivi annessi ad edifici scolastici sono stati determinati.

Preso atto che, rispetto a quanto previsto dal D.M. suddetto, nell'elenco di cui sopra non compaiono:

- 1) i complessi polisportivi di proprietà della Città Metropolitana, in quanto gestiti da altri Enti;
- 2) i servizi didattici, in quanto predisposti direttamente nei confronti delle scuole e le attività svolte (regolarmente deliberate dagli organi competenti degli Istituti) rientrano tra quelle essenzialmente previste dalla legge e per essa, ai sensi del disposto dall'art. 6 D. M. del 31.12.1983, non si configura una categoria di servizi pubblici a domanda individuale;

Richiamate le disposizioni dell'art. 42 comma secondo lettera f) del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" così come modificato con il D.Lgs.118/2011 in base alle quali spetta al Consiglio la *"disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*.

Considerato che la *"disciplina generale"* dei servizi oggetto del presente provvedimento è stata approvata con deliberazioni del Consiglio Provinciale 241078 del 128/12/2000, n. 1365861 del 11.12.2007 e n. 50172/2012 del 18/12/2012;

Considerato altresì che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 457491 del 22.11.2005 è stato approvato il *"Regolamento per la gestione dei diritti esclusivi di pesca del Demanio Provinciale"*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 48 comma secondo del citato T.U.E.L. così come modificato con il D.Lgs.118/2011 *" la giunta compie tutti gli atti .... che non siano riservati dalla legge al Consiglio ...."*

Visto l'art. 15 lettera g) dello Statuto Metropolitan;

Tenuto conto che a norma dell'art. 14 comma 1 del D.L. n. 415/1989 il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale doveva essere coperto in misura non inferiore al 36% e

che a decorrere dal 01.01.1994 tale limite viene solamente più richiesto agli enti locali di cui agli articoli n. 242 e 243 del Dlgs. 267/2000;

Visto l'Articolo 117 "Tariffe dei servizi" del citato T.U.E.L.:

Considerato pertanto che al fine di realizzare le entrate in entità corrispondente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, **per l'anno 2020**, si ritiene di determinare relativamente ai servizi su indicati le seguenti tariffe e contribuzioni a carico degli utenti:

**1) UTILIZZI EXTRASCOLASTICI DI LOCALI E SPAZI COMPRESI IN EDIFICI ADIBITI AL SERVIZIO SCOLASTICO.**

Il Consiglio Provinciale, con deliberazione n. 1365861/2007 in data 11/12/2007, a fronte della concessione di locali e spazi ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. n. 297/94, ha previsto un contributo a titolo di rimborso spese forfettario, differenziato in relazione alla tipologia di locali. Viene quindi confermato l'impianto tariffario stabilito dalla sopracitata D.C.P del 2007, poi arrotondato nel 2016 (con arrotondamento all'unità decimale superiore).

Si confermano altresì i costi già approvati con la D.G.P. 31/12/2013, n. 51487, e aggiornati per il 2020 esclusivamente in termini di costo del personale e di costi generali.

Per il **periodo 01/01/2020 – 31/12/2020** le tariffe risultano pertanto le seguenti:

- aula didattica	5,10 euro /ora
- aula per attività speciale, attrezzata a laboratorio, officina, ecc.	8,10 euro /ora
- aula magna	10,10 euro /ora
- auditorium	18,20 euro /ora

Eventuali contribuzioni a carico dell'utenza per altre tipologie di spazi (quali magazzini, locali uffici, aree esterne) verranno specificatamente definite negli atti che le autorizzeranno.

Si stima che anche per il 2020 la concessione in uso di locali per un introito complessivo stimato in euro 40.000,00.

L'uso occasionale (una sola volta nell'anno solare da parte dello stesso soggetto) per un importo inferiore a 15,125 euro non è assoggettato al pagamento.

Con separato provvedimento si potrà:

- A) prevedere eventuali diverse modalità di concessione dell'uso e riscossione dei proventi qualora gli spazi vengano concessi ai Comuni e specifiche convenzioni con gli stessi pongano a loro carico forme di compartecipazione all'edificazione, all'allestimento o alla gestione degli immobili e le diverse modalità siano giustificate dall'entità della partecipazione all'impianto od alla gestione della struttura;

B) prevedere diverse modalità di concessione dell'uso e di riscossione dei proventi qualora gli spazi vengano concessi alle autonomie scolastiche sulla base di convenzioni che trasferiscano in tutto od in parte a carico delle stesse gli oneri di manutenzione degli edifici ovvero negli altri casi considerati da apposita norma regolamentare in tema di uso extra scolastico di strutture didattiche o palestre.

## **2) UTILIZZI EXTRA SCOLASTICI DI IMPIANTI SPORTIVI PRESSO COMPLESSI SCOLASTICI (IVA compresa).**

La relativa disciplina tariffaria risulta confermata a quanto già previsto per l'esercizio 2019 ed approvata con DCP 18/12/2012 n. 50172/2012 mentre per quanto attiene alla determinazione dei costi occorre ridefinire quelli connessi al personale. Tali costi si sono sensibilmente modificati sia a seguito del passaggio di parte del personale alla Regione Piemonte con successivo distacco presso la Città Metropolitana sia a causa della riorganizzazione della medesima nonché i costi generali da adeguare mediamente secondo l'indice ISTAT (+1%) e gli investimenti manutentivi dedicati previsti sugli impianti elettrici (circa 40.000,00 euro).

Totale ore di utilizzo previste per l'anno 2020: h. 45000 per un importo di entrata pari a 400.000,00 euro.

<b>Fascia</b>	<b>A+</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Prezzo intero	25,00 euro	20,00 euro	17,00 euro	14,00 euro	12,00 euro	10,00 euro

con riduzione tariffaria del 80% per i diversamente abili, del 30% per gli anziani over 65 e del 50% per i minori di 18 anni.

Le prestazioni sopra indicate si riferiscono agli impianti sportivi classificati con DGP 46147/2012 del 10/12/2012.

## **3) DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA DEL DEMANIO PROVINCIALE.**

Ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento per la gestione diretta delle acque soggette ai diritti esclusivi di pesca" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 22.11.2005, n. 457491 la quota annuale che verserà l'utente nel 2020 è pari a 12,00 euro con una previsione di entrata di euro 85.000,00. Evidenziato che ai sensi del comma 1, 3 e 3 bis della Legge Regionale 37/2016 e s.m.i., la Regione Piemonte riversa annualmente alla Città metropolitana la soprattassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca. Nella tabella allegata viene riportato l'importo della contribuzione regionale (sovrattassa concessione regionale) con conseguente calcolo della percentuale di copertura dei costi del servizio al lordo e al netto di tale soprattassa.

#### **4) ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE.**

Si dà atto che ai sensi della deliberazione del Consiglio Provinciale 18.12.2000, n. 241078 le contribuzioni a carico dell'utenza verranno specificatamente definite negli atti che le autorizzeranno.

Ritenuta pertanto la necessità di approvare le tariffe e contribuzioni sopramenzionate (al lordo dell'IVA nell'aliquota ordinaria, se ed in quanto dovuta) così da renderle operative nel corso della gestione finanziaria 2020;

Accertato che i suddetti servizi pubblici a domanda individuale comportano una situazione finanziaria che, desunta dalle previsioni dell'esercizio 2020, rileva un'entrata complessiva derivante da tariffe e contribuzioni da utenti di euro 715.000,00 con copertura del costo complessivo dei servizi medesimi di euro 1.062.000,00 e quindi in misura pari al 67,33%, come evidenziato nella tabella A), che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art.1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n.56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art.4 Legge 5 giugno 2003, n.131;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano, entrambi del Dirigente responsabile finanziario;

Visto l'articolo 15 dello Statuto Metropolitano che disciplina le attribuzioni del Sindaco Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

#### **DECRETA**

- 1) di approvare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 48, comma secondo e dell'art. 172, comma primo, lettera c) del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come modificato con il D.Lgs.118/2011, le

tariffe (al lordo dell'IVA nella misura di legge se e in quanto dovuta) per la fruizione dei beni e dei servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministero degli Interni del 31.12.1983, secondo quanto indicato in premessa;

- 2) di prendere atto, con approvazione, che la copertura del costo complessivo di detti servizi pubblici a domanda individuale finanziati con le tariffe oggetto del presente provvedimento è pari al 49,44% e quindi coerente con la normativa attualmente vigente, per effetto dell'applicazione delle tariffe indicate nella tabella allegato A), come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 30/12/2019

La Sindaca Metropolitana  
(Chiara Appendino)